

PROROGA CONTRATTO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Tra

SAIM – Suedtiroil Alto Adige Informatica Medica srl, con sede in Via Cassa di Risparmio 4, 39100 Bolzano (BZ), Codice Fiscale 02430390217 (in seguito “datore di lavoro”) in persona del legale rappresentante, signor Obermair Markus, codice fiscale BRMMKS62S19A952T (in seguito “committente” o “Società”)

e

Il signor **Fabrizio Selmi** nato a Castelfranco Emilia (MO) il 05.06.1957 e residente a Castelfranco Emilia (MO) in via Circondaria Sud 214/A– Codice fiscale SLMFRZ57H05C107S (in seguito “collaboratore”)

- identificati di seguito tutti e due anche “parti” o “parti del contratto” -
viene stipulato il presente accordo alle seguenti condizioni:

Premessa

1. SAIM 2.0 (Südtirol Alto Adige Informatica Medica) porta avanti la digitalizzazione in ambito sanitario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige attraverso, il supporto nell'armonizzazione dei processi aziendali, la gestione e coordinamento professionale dei progetti e la sostituzione dei diversi, vecchi software con una piattaforma unica ed uniforme.
2. Il signor Fabrizio Selmi esercita attività di Consulente Informatico in ambito Sanitario come libero professionista ed è specializzato in Sistemi Informativi Sanitari e si dichiara disponibile a prorogare l'incarico di cui al contratto di prestazione d'opera professionale sottoscritto in data 17.12.2020;
3. In applicazione del principio dell'autonomia contrattuale, le parti hanno deciso liberamente e coscientemente di non stipulare un contratto di lavoro subordinato. L'intenzione non è l'elusione di norme di legge atte tutelare la posizione del collaboratore; si intende piuttosto rimettergli la massima libertà di scelta circa le modalità di valorizzazione della propria professionalità. Non si intende per tanto costituire, al di là del contenuto del presente accordo, una dipendenza di carattere personale, economico o sociale.

* * * * *

1. Oggetto e durata dell'incarico

a) Il signor Fabrizio Selmi viene prorogato l'incarico già assegnato con decorrenza dal 1.12.2020 di supportare con le sue competenze specifiche il committente e di espletare per il committente la seguente attività:

Nell'ambito della creazione del nuovo Sistema Informativo Sanitario Integrato (SISI) dovrà supportare la committente nella pianificazione, esecuzione e finalizzazione del lavoro di gestione del progetto in conformità alle scadenze e contenuti concordati tra la Società e i propri clienti. Dovrà inoltre supportare la Committente nell'implementazione del progetto di Telemedicina, da intendersi come attivazione di una rete ospedale-medici-territorio, per monitorare i pazienti, assisterli nelle malattie croniche e favorire la prevenzione.

b) Il collaboratore è a disposizione esclusiva del committente per 110 (centodieci) giornate all'anno.

c) La presente proroga contrattuale viene stipulata per la durata di 24 mesi e terminerà per tanto automaticamente, senza che sia necessaria un'ulteriore disdetta, in data 31.12.2024.

d) La proroga del contratto necessita di un esplicito accordo delle parti, da redigere in forma scritta.

e) Ciascuna delle parti può recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero con preavviso pari a trenta giorni.

2. Modalità di esecuzione della prestazione di lavoro autonomo

- a)** Il collaboratore è libero di organizzare la propria attività e non soggiace ad alcuna direttiva da parte del committente nell'esecuzione delle attività affidategli; nello specifico non deve attenersi ad alcuna disposizione in materia di luogo ed orario di lavoro.
- b)** Nello svolgimento della sua attività, il collaboratore dovrà comunque tenere conto delle esigenze organizzative aziendali. Il collaboratore dovrà inoltre osservare eventuali direttive del committente circa le tempistiche di esecuzione dell'incarico, qualora funzionali al progetto, così come istruzioni specifiche, nella misura in cui siano necessarie per la regolare esecuzione dell'incarico.
- c)** L'incarico ha natura strettamente personale. Il coinvolgimento di collaboratori del prestatore d'opera o l'assegnazione di subforniture necessita dell'autorizzazione preventiva da parte del committente.
- d)** Non viene concesso al collaboratore alcun potere di rappresentanza o di procura a concludere contratti in nome e/o per conto del committente.
- e)** Nei confronti del personale della società il collaboratore non ha alcun potere direttivo.

3. Compenso

- a)** Come compenso per l'attività di Project Manager da parte del collaboratore, le parti stabiliscono un importo lordo giornaliero di € 700,00 (settecento/00) oltre ad IVA, CP e RA, che verranno corrisposti, con cadenza mensile a fronte della presentazione da parte del collaboratore di un report riepilogativo delle giornate lavorate e delle attività specificatamente espletate a favore del Committente di cui all'art. 1. lett a). Il compenso massimo pattuito non potrà superare, così come previsto al punto 1.b) del presente accordo, la somma complessiva di € 77.000,00 lordi annui.
- b)** A seguito di emissione di fattura da parte del Collaboratore, nella quale vengano riportate le prestazioni eseguite e i costi di cui si chiede il rimborso, il committente si impegna a corrispondere l'importo risultante entro il 20 del mese successivo alla data di emissione della fattura sul conto corrente indicato dal Collaboratore.
- c)** Il collaboratore provvede al corretto assoggettamento a imposizione fiscale del compenso.

4. Obbligo di riservatezza

- a)** Il collaboratore è tenuto a mantenere il più stretto riserbo su eventuali segreti aziendali e commerciali della Società e delle società con essa collegate, dei quali dovesse venire a conoscenza nel corso della collaborazione. Quali segreti aziendali e commerciali devono intendersi nello specifico informazioni di carattere tecnico, know-how, organizzativo, economico e in relazione ai clienti, nonché eventuali ulteriori dati, nella misura in cui non siano pubblicamente di libero accesso.
L'obbligo di riservatezza estende i suoi effetti anche oltre la risoluzione del presente contratto.

5. Diritto sulle invenzioni industriali

Il Collaboratore si impegna ad informare immediatamente il committente riguardo ad eventuali invenzioni industriali fatte nel corso della sua collaborazione, che si siano sviluppate in relazione all'attività svolta per la Società srl siano sorte sfruttando suggerimenti o informazioni aziendali. Lo sfruttamento economico di proposte di miglioramenti tecnici o organizzativi prodotte direttamente o indirettamente dal collaboratore quale consulente tecnico, spetta esclusivamente alla Società. L'attività di inventiva del collaboratore è in ogni caso indennizzata dal compenso, così come pattuito nell'articolo 3 del presente accordo; il collaboratore non vanta per tanto alcun diritto ad un'ulteriore gratificazione come ideatore nei confronti del committente.

6. Scelta del diritto applicabile e del foro competente

- a)** Le parti definiscono unanimemente che al presente contratto debba essere applicato il diritto Italiano, per tanto, nello specifico, le disposizioni del codice civile.
- b)** Per la composizione di eventuali vertenze che dovessero sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto o in relazione ad esso viene individuata la competenza esclusiva del Tribunale Provinciale di Bolzano/Italia.

7. Disposizioni finali


a) Qualora singole disposizioni del presente contratto fossero o dovessero diventare totalmente o parzialmente nulle, la validità delle restanti disposizioni rimane inalterata. In questo caso le parti si impegnano a definire un'integrazione del contratto, valida e ragionevole, che persegua, quanto più possibile, gli stessi fini economici che si erano prefissi di raggiungere con la clausola nulla.

b) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di legge italiana ed al contratto sottoscritto in data 17.12.2020.

c) Le clausole aggiuntive e le modifiche al presente contratto necessitano della forma scritta; altrettanto vale anche per la variazione del requisito di forma scritta.

d) La firma apposta in calce al presente contratto è segno di pieno accordo ed accettazione di tutte le pattuizioni e clausole ivi previste nonché del contenuto e della portata del documento nel suo insieme – compreso il preambolo – e degli allegati ad esso uniti, che nella loro versione vigente costituiscono parte integrante del contratto. Il collaboratore conferma inoltre con la sua firma di aver ricevuto una copia, sottoscritta da entrambe le parti, del presente contratto e dei suoi allegati.

Bolzano, 15/12/2022



Markus Obermair

Fabrizio Selmi